



Presidente

Ministero della Cultura
Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore
00197 ROMA
c.a. del Responsabile del procedimento
(omissis)

Alla c.a. del Direttore della
Biblioteca Universitaria di Genova
(omissis)

Fasc. Anac n. 757/2024

Oggetto

Attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016 - S.A. Ministero della Cultura – Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore – Biblioteca Universitaria di Genova - Indagine relativa agli affidamenti diretti di lavori nel periodo 2019-2021– Impresa P. (omissis) - Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, effettuata ai sensi dell'art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, anche a seguito di una segnalazione, prot. 85434 del 4 ottobre 2023, sono emerse presunte irregolarità nelle attività di affidamento degli appalti di manutenzione da parte della Biblioteca Universitaria di Genova (BUG), sita in via Balbi n. 40, ufficio periferico afferente alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura.

Nella segnalazione viene rappresentato che la P. (omissis) risulterebbe affidataria ininterrottamente, almeno dal 2019, di contratti, di durata annuale, dei servizi di manutenzione impiantistica presso la Biblioteca Universitaria di Genova, mediante procedura di affidamento diretto, in violazione del principio di rotazione.

Inoltre, la P. (omissis) risulterebbe la pressoché esclusiva affidataria in via diretta anche degli appalti di vari lavori di manutenzione della Biblioteca Universitaria per importi sotto i 40.000 euro ma che, nel loro complesso, superano annualmente la soglia di 150 mila euro. In particolare nell'anno 2022 sono stati affidati alla P. (omissis) appalti di lavori di manutenzione per oltre 170 mila euro, in aggiunta all'appalto del "servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, speciali di climatizzazione e idrici" sopra indicato. La P. (omissis) dal 2020 al 2023 sarebbe risultata affidataria di lavori ricorrenti.

Si rappresenta inoltre che nessuna delle determine a contrarre conterrebbe la motivazione del provvedimento, né chiarirebbe come sarebbe stata accertata la congruità dei prezzi, peraltro non sempre dichiarata, né conterrebbe la prevista dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di conflitto di interesse da parte di chi partecipa al procedimento a qualsiasi titolo. Inoltre, prima della liquidazione, non risulterebbe validamente attestata la regolare esecuzione del contratto.

P. (omissis) sarebbe anche la destinataria diretta di affidamenti del *“servizio di apertura/chiusura e presidio presso la Biblioteca”* sebbene il codice Ateco abbia ad oggetto *“installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere in costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)”*.

Nel medesimo contesto, sono state evidenziate ulteriori criticità relative al mancato utilizzo dell'accordo quadro Consip *“Facility management”* e al fatto che il contratto di concessione d'uso degli spazi ed il relativo canone/corrispettivo non sarebbe stato pubblicato nella sezione del sito web Amministrazione trasparente della Biblioteca, in contrasto con quanto previsto dal DM 11 aprile 2023 n. 161, attuativo dell'art. 108 del d. lgs. 42/2004.

Pertanto, con nota prot. ANAC n. 30640 del 4 marzo 2024 è stata chiesta, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, una puntuale e dettagliata relazione, volta ad acquisire elementi informativi circa la legittimità degli affidamenti diretti all'impresa P. (omissis), anche con riferimento al rispetto del principio di rotazione e al rispetto alla soglia di affidamento.

Si chiedeva altresì di compilare lo schema allegato alla nota relativo agli affidamenti per gli anni 2022 e 2023, unitamente alle relative determinazioni di affidamento.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità prot. n. 38097 del 22 marzo 2024, la Biblioteca Universitaria di Genova del Ministero della Cultura riscontrava quanto richiesto dall'Autorità, rappresentando che l'assenza di personale di supporto dotato delle specifiche competenze aveva inciso sulla attività negoziale dell'Istituto, vista anche l'assenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto la conduzione e la manutenzione di impianti di climatizzazione ed idrici.

Rappresenta inoltre la Stazione appaltante che, pur nella difficoltà di reperire sul territorio ditte specializzate in grado di gestire edifici come la Biblioteca, in un'ottica di miglioramento della conduzione degli affidamenti e del rispetto del principio di rotazione:

- per l'anno 2022 sarebbe stata affidata alla P. (omissis) la sola manutenzione degli impianti idrici ed elettrici (determinazione dirigenziale n. 98 del 10.12.2021 per euro 97.466,78)
- per l'anno 2023 sarebbe stata affidata alla P. (omissis) la sola manutenzione degli impianti elettrici (determinazione dirigenziale n. 151 del 28.11.2021 per euro 26.147,86)
- per l'anno 2024, sarebbe stata effettuata una indagine di mercato per l'individuazione di nuovi fornitori a cui la P. (omissis) non sarebbe stata invitata.

A seguito della ricostruzione ad ampio raggio dell'attività negoziale degli affidamenti del Ministero della Cultura – Biblioteca Universitaria di Genova con specifico riferimento agli affidamenti diretti alla P. (omissis) presso la Biblioteca Universitaria, e in esito alle valutazioni condotte, si rileva il venire in evidenza di alcune criticità afferenti una mancata programmazione delle attività di manutenzione, una estrema parcellizzazione degli affidamenti, il venire in rilievo la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e una elusione del principio di rotazione.

- 1) Mancata programmazione delle attività di manutenzione e parcellizzazione delle attività negoziali - Mancata conformità all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 - Alterazione del principio della concorrenza - Compromissione del principio di economicità - Non conformità al divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti e degli inviti.**

Nel corso dell'attività istruttoria, effettuata sia sul sito della stazione appaltante per gli anni 2019 -2021 che attraverso la documentazione allegata dalla stazione appaltante per gli anni 2022 e 2023, è emersa, una evidente mancata programmazione delle attività di manutenzione, in violazione dell'art. 21 del d.lgs.

50/2016; la Stazione appaltante infatti ha estremamente parcellizzato gli appalti di lavori di manutenzione, peraltro affidando direttamente ad un singolo soggetto - all'Impresa P. (omissis) - la manutenzione della Biblioteca Universitaria di Genova.

Infatti, la percentuale di affidamenti diretti di lavori all'Impresa P. (omissis) è assai significativa sia in termini numerici che in termini di spesa complessiva considerato che:

Nel 2019 sono stati effettuati n. 5 affidamenti diretti di manutenzione all'Impresa P. (omissis), di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per un totale di euro 53.505,00, oltre alla proroga "fino a individuazione di nuovo contraente", avvenuta il 1.4.2019, dei servizi di conduzione e manutenzione di impianti elettrici, speciali, di climatizzazione, idrici e antincendio affidati direttamente nel 2018, per un importo di euro 81.500;

Nel 2020 sono stati effettuati n. 15 affidamenti diretti di manutenzione all'Impresa P. (omissis), di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, per un totale di euro 183.018,00;

Nel 2021 sono stati effettuati n. 13 affidamenti diretti di manutenzione all'Impresa P. (omissis), di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro - tranne uno pari ad euro 71.803,00 oltre IVA (determina n. 98 del 10.12.2021) per la manutenzione degli impianti elettrici, speciali, di climatizzazione e idrici anno 2022, per un totale di euro 345.866,00;

Nel 2022 sono stati effettuati n. 24 affidamenti diretti all'Impresa P. (omissis), di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, tranne due pari a euro 59.666,25 (determina n. 88 del 22.6.2022 per sostituzione pompe) e pari a euro 90.805,40 (determina 126 del 25.10.2022 per realizzazione filtri a prova di fumo) - aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione straordinaria degli impianti elettrici (determina n. 151 del 28.11.2022 per euro 26.147,86), anche la manutenzione ordinaria, per un totale di euro 307.203,38;

Nel 2023 sono stati effettuati n. 15 affidamenti diretti all'Impresa P. (omissis), di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro, tranne uno pari ad euro 65.935,00 (determina n. 74 del 29.5.2023 sostituzione UPS), aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, per un totale di euro 198.089,63.

Sono state soddisfatte dunque le esigenze di manutenzione della Biblioteca, prevalentemente mediante la parcellizzazione delle attività negoziali, suddividendole in numerosi microaffidamenti di modesto importo, in assenza di una opportuna programmazione delle lavorazioni occorrenti per garantire la dovuta funzionalità agli impianti, eludendo il disposto dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016.

Emergono infatti negli anni lavori ricorrenti tra cui, ad esempio

- Modifica impianti di ventilazione presso la Sala Sanguineti e riparazione UTA del magazzino librario (determina 32 del 10.6.2021 euro 22.313,83)
- Modifica dei canali di ventilazione della sala Sanguineti (determina 81 del 10.7.2023 euro 14.400,00).

Con adeguata programmazione, invece, la Stazione appaltante avrebbe potuto porre in essere una o più procedure ad evidenza pubblica, anche pluriennali, suddividendole se opportuno in lotti, al fine di consentire la partecipazione di piccole e medie imprese, - eventualmente tramite accordi quadro per ambito di attività (ad es. manutenzione elettrica, manutenzione idrica) - al fine di individuare le imprese cui affidare l'esecuzione degli interventi. Ciò in ossequio al principio della maggiore concorrenza, economicità e trasparenza negli affidamenti.

A tale riguardo si osserva che il ricorso ai predetti micro affidamenti diretti di breve durata, in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente, inevitabilmente ha impedito alla Stazione

Appaltante di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall'effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità.

Senza considerare che gli affidamenti alla P. (omissis) hanno quasi sempre ad oggetto manutenzioni ordinarie e dunque gli affidamenti sarebbero dovuti rientrare nel calcolo degli affidamenti di manutenzioni ordinarie. Pertanto, laddove la SA avesse affidato il servizio di manutenzione ordinaria quantomeno per ambito di attività (impianti elettrici, speciali, di climatizzazione idrica e antincendio) della Biblioteca per un triennio, avrebbe potuto beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall'effettuazione dei ribassi di gara.

Con una adeguata programmazione tra i medesimi ambiti della attività di manutenzione, la Stazione appaltante avrebbe potuto riunire tutti gli interventi parcellizzati di una tipologia di opere ed effettuare procedure ad evidenza pubblica di classe superiore in ossequio al principio di trasparenza ed economicità negli appalti.

Pertanto, parrebbe prospettarsi anche la elusione del divieto di artificioso frazionamento degli appalti di cui all'art. 35 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto e una possibile violazione della soglia per l'utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti.

Si tenga infatti presente che, se sommati tra loro per ambito di attività, gli affidamenti diretti alla P. (omissis) potrebbero aver superato la soglia dell'affidamento diretto.

In ordine al generale divieto di frazionamento di un appalto, si richiamano i principi già espressi dall'Autorità, secondo cui «*Il divieto di frazionamento di un appalto assurge, infatti, a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrarie scelte di "comodo" l'affidamento diretto di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica*» (del. n. 567 del 12.6.2019) e che «*In caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti "sopra soglia"*» (del. n. 34 del 26 gennaio 2022).

2) Mancata conformità al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L'istruttoria in esame ha riguardato altresì l'ulteriore profilo di segnalazione riguardante il presunto mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Dalla documentazione inviata - e come parzialmente ammesso anche dalla Stazione appaltante nelle sue controdeduzioni per il periodo antecedente al 2022 - infatti emergerebbe anche che l'operato della Stazione appaltante non si è conformato al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui agli artt. 30 e 36 del d. lgs. 50/2016.

L'assenza di rotazione nel caso di specie affiora in maniera determinante laddove si consideri che la stessa società P. (omissis) risulta titolare di commesse afferenti a lavorazioni omogenee.

Ad esempio, nell'arco di cinque mesi a cavallo tra il 2020 e il 2021, sono stati effettuati **quattro affidamenti diretti** alla medesima impresa P. (omissis) per la realizzazione di un impianto di estrazione aria nei vari piani della Biblioteca Universitaria in particolare:

- due affidamenti diretti per la realizzazione di impianto di estrazione aria nei piani **primo e quarto** della Biblioteca Universitaria di Genova (delibera 63 del 12 novembre euro **14.880** e delibera n. 75 del 9 dicembre 2020 euro **13.400**) per un totale di euro **28.280**;
- due affidamenti diretti per la realizzazione di impianto di estrazione aria al **piano terra e per la sala conferenze** e il corridoio espositivo della Biblioteca Universitaria, **affidati addirittura nello stesso giorno** (delibera 12 del 29 marzo 2021 euro **16.312** e delibera n. 13 del 29 marzo 2021 euro **26.860**) per un totale di **43.172**, per un totale complessivo dei quattro affidamenti di euro **71.452**.

Inoltre, la società P. (omissis) risulta anche titolare di tre commesse, affidate nel periodo agosto- ottobre 2020, riguardanti tutte e tre attività di sanificazione:

- la n. 28 del 10 agosto (euro 16.785) "servizio di sanificazione delle vie aeruliche degli ambienti del primo piano";
- la n. 30 del 31 agosto (euro 12.000) "servizio di sanificazione delle vie aeruliche degli ambienti e di ulteriori interventi manutentivi funzionali alla sicurezza dell'edificio";
- la n. 53 del 13 ottobre 2020 (euro 30.689) "servizi di sanificazione e di adeguamento dell'impianto aerulico funzionali alla prevenzione e alla sicurezza dell'edificio sede della Biblioteca Universitaria" per un totale complessivo dei tre affidamenti di euro **59.474,00**.

Ed infine la società P. (omissis) risulta anche titolare di cinque commesse, affidate nel periodo agosto 2020- luglio 2021, riguardanti tutte e cinque attività di manutenzione di impianti elettrici/ illuminazione:

- "Servizio di sostituzione di n. 90 lampade di emergenza e sicurezza e di ripristino funzionamento di n. 3 porte tagliafuoco" (determina n. 29 del 3 agosto 2020 euro 21.500);
- "Realizzazione di impianto integrativo di illuminazione di emergenza e sicurezza dell'edificio" (Determina n. 37 del 11 settembre 2020 euro 16.800);
- "Adeguamento dell'impianto di illuminazione a supporto del nuovo sistema di scaffalature al piano primo interrato (determina n. 82 del 16 dicembre 2020 euro 6.423);
- "Adeguamento dell'alimentazione di postazioni di lavoro della Biblioteca Universitaria con torrette / colonnine" (determina n. 88 del 22 dicembre 2020 euro 3.614);
- "Adeguamento dell'impianto di illuminazione del magazzino librario" (determina n. 43 del 22 luglio 2021 euro 16.300).

In tutti e tre i casi, trattasi dunque di prestazioni assolutamente sovrapponibili appartenenti alla stessa tipologia omogenea di lavorazioni, rientranti nella medesima categoria merceologica, che consentono di ritenere integrata la violazione del principio di rotazione, stante il riaffidamento di appalti rientranti nella medesima categoria senza soluzione di continuità al gestore uscente.

Il mancato rispetto del principio di rotazione emerge ancora più evidente laddove si consideri che la P. (omissis) era già affidataria diretta sin dal 2015 (come riconosciuto dalla stessa Stazione appaltante) del contratto per il "servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici, speciali, di climatizzazione idrici e antincendio", ammontante ad euro 81.500 e il 1° aprile 2019 "prorogato fino alla individuazione di un nuovo contraente", servizi questi rientranti nella medesima categoria merceologica a quelli sopra ricordati.

Si rammenta che il principio generale della rotazione degli affidamenti dei contratti sottosoglia di cui all'art. 36 del d. lgs. 50/2016, al cui rispetto è tenuta la stazione appaltante, "*costituisce un riferimento normativo "inviolabile" del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente*" (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292)' (parere precontenzioso n. 567 del 5 dicembre 2023).

A tal fine, si ritengono validi gli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4, applicabili *ratione temporis*, al punto 3.6 che stabilivano che nei lavori si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti operati negli ultimi tre anni solari, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere.

Proseguivano le Linee Guida n. 4 chiarendo altresì che il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento (ora con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, questo divieto di invito non si applica più all'operatore invitato e non aggiudicatario).

Il divieto di riaffidamento nei confronti del contraente uscente non assume tuttavia valenza assoluta, in quanto si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente, purché motivi in maniera puntuale la scelta "*in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento*" (Linee Guida n. 4 punto 3.7).

Ebbene, nel caso di specie non risultano motivati i frequenti riaffidamenti alla P. (omissis) rientranti nelle medesime categorie di opere di quelle precedentemente affidate; infatti nelle determine di affidamento non si fa alcun riferimento ai presupposti per procedere al riaffidamento nei confronti della P. (omissis).

Peraltro, come già detto, non è neppure indicato nelle delibere di affidamento se quest'ultimo sia stato o meno preceduto da una indagine di mercato preliminare mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi, cui sarebbe seguita la fase della negoziazione diretta con l'O.E.

3) Correttezza della procedura di affidamento diretto - mancata preventiva consultazione degli OE.

L'istruttoria in esame ha riguardato altresì la correttezza della procedura di affidamento diretto. Si rammenta che il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato in osservanza dei criteri fissati *ratione temporis* degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 50/2016.

Dalla documentazione inviata dalla Stazione appaltante infatti emergerebbe anche che l'operato della stessa non si è conformato alle prescrizioni sull'affidamento diretto.

Emerge infatti la elusione della prescrizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25 comma 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in ordine alla soglia di affidamento, laddove il contratto affidato alla P. (omissis) in via diretta nell'anno 2018 avente ad oggetto il "servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici, speciali, di climatizzazione idrici e antincendio" ammontava ad euro 81.500, e dunque ben oltre il valore soglia di 40.000 euro per l'affidamento diretto: la Stazione appaltante avrebbe invece dovuto indire una procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori economici scelti sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, nel rispetto del criterio di rotazione, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25 comma 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

Emerge altresì una ulteriore mancanza di aderenza alle prescrizioni sull'affidamento diretto, atteso che nessuna delle delibere di affidamento diretto riporta, per la verifica del rispetto del criterio di rotazione, l'avvenuta consultazione di Operatori economici individuati sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.

Infatti, in aderenza alle prescrizioni della normativa in vigore *ratione temporis*, la stazione appaltante avrebbe dovuto effettuare una previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Cosa che invece non è avvenuta o comunque non rappresentata nelle determinazioni di affidamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, pur dando atto delle intenzioni della Stazione appaltante rappresentate nella nota di riscontro prot. n. 38097 del 22 marzo 2024, di procedere al miglioramento della gestione delle gare e dei contratti, si rileva il venire in evidenza di alcune criticità afferenti una mancata programmazione delle attività di manutenzione, una estrema parcellizzazione degli affidamenti, il venire in rilievo della violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e una elusione del principio di rotazione.

Nello specifico:

- l'operato della stazione appaltante non risulta conforme all'obbligo di programmazione delle attività di manutenzione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, attesa l'estrema parcellizzazione delle attività negoziali, con conseguente alterazione del principio di economicità e del divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti;
- la stazione appaltante ha eluso il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui agli artt. 30 e 36 del d. lgs. 50/2016 avendo affidato alla stessa P. (omissis) negli anni numerosissime commesse rientranti nella medesima categoria merceologica;
- la stazione appaltante non si è conformata alla prescrizione di cui all'art. 36 del d. lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 25 comma 1, lett. b), n. 1) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in ordine alla soglia di affidamento, laddove il contratto affidato alla P. (omissis) in via diretta nell'anno 2018 avente ad oggetto il "servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici, speciali, di climatizzazione idrici e antincendio" ammontava ad euro 81.500, e dunque ben oltre il valore soglia di 40.000 euro per l'affidamento diretto;
- i numerosi affidamenti diretti non parrebbero essere stati preceduti da una indagine di mercato preliminare mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di tre/cinque operatori economici, cui sarebbe seguita la fase della negoziazione diretta con l'O.E, non essendo riportato detto adempimento nelle delibere di affidamento.

Si comunica, con il presente atto, soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 16 aprile 2024, la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici.

Si invita questa stazione appaltante a voler tener conto, per i futuri affidamenti, di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota, n vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente